



Banche dati editoriali GFL

---

 **Appuntati**

---

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. II - 09/01/1997, n. 97

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Risoluzione del contratto per inadempimento - - in genere**

La dichiarazione di non voler adempiere l'obbligazione, manifestata anche prima della scadenza o della fissazione del termine dell'adempimento, può porsi a fondamento della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, purché l'inadempimento non sia di scarsa importanza tenuto conto dell'interesse dell'altra parte. (Nella specie, il compratore aveva dichiarato di non voler tenere fede alla clausola contrattuale di non rivendere la pasta sui mercati mediorientali.)

**Fonte:**

Danno e resp. 1997, 727 (nota di: PRINCIGALLI)

---

**SENTENZA**

Cassazione civile sez. II - 09/01/1997, n. 97

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

|       |          |          |             |
|-------|----------|----------|-------------|
| Dott. | Aldo     | MARCONI  | Presidente  |
| "     | Antonio  | PATIERNO | Consigliere |
| "     | Franco   | PAOLELLA | Rel. "      |
| "     | Sergio   | CARDILLO | "           |
| "     | Giovanni | SETTIMI  | "           |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PRIME IN SOC. A.S. (già Camel Co. S.R.L.), in  
persona della socia accomandataria pro - tempore Masucci  
Maria, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCA PORENA 34,  
presso lo studio dell'avvocato DEL LUCA TAMAJO M, difeso  
dall'avvocato LUIGI DEL PALMA, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

PASTA ZARA SOC. P.A. in persona del Vice Presidente e legale  
rappresentante sig. Bragagnolo Furio, elettivamente  
domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio

dell'avvocato VITTORIO NUZZACI, che la difende unitamente all'avvocato GIORGIO MASSAROTTO, giusta delega in atti;

Controricorrente  
avverso la sentenza n. 2268-93 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 22-09-93;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03-06-96 dal Relatore Consigliere Dott. Franco PAOLELLA;  
udito l'avvocato Luigi DE PALMA difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;  
udito l'avv. Giorgio MASSAROTTO difensore del resistente (che deposita nota spese) che ha chiesto il rigetto del ricorso;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Filippo IORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

Con citazione del 13.9.1985, la Pasta Zara S.p.a. riassumeva davanti al tribunale di Napoli la causa già promossa con atto del 12.7.1984 davanti al Tribunale di Treviso nei confronti della Camel Co. S.r.l. (alla cui eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Napoli, essa riassumendo aveva aderito), per sentir condannare la stessa, previa pronuncia di risoluzione per sua colpa del contratto di compravendita di pasta alimentare con essa attrice concluso, al risarcimento dei danni, quantificati indicativamente in L. 64.064.000.

Costituitasi, la convenuta reiterava la domanda riconvenzionale - già spiegata nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Treviso - di condanna dell'attrice, previa pronuncia di risoluzione per sua colpa di detto contratto, al risarcimento del danno.

Ammesse e raccolte le prove orali offerte dalle parti, acquisita copiosa documentazione, con sentenza del 5.12.1990 il tribunale accoglieva la riconvenzionale e, per l'effetto, "dichiarava" risolto per colpa dell'attrice il contratto intercorso tra le parti e condannava la soc. Pasta Zara al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di L. 25.000.000.

Su impugnazione della soccombente, cui resisteva l'appellata, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'11.6. - 22.9.1993, accoglieva l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto, pronunciata la risoluzione del contratto "de quo" per colpa dell'acquirente, condannava le Prime In S.a.s., già Camel Co. S.r.l., al pagamento, in favore della Pasta Zara, ed a titolo di risarcimento dei danni, della somma di L. 34.000.000 (comprensiva della rivalutazione monetaria), con gli interessi legali dal 12.7.1984.

Osservava il giudice d'appello, per quanto ancora interessa, che dal complesso delle testimonianze rese da tre dipendenti della venditrice, della cui attendibilità non v'era ragione di dubitare, anche in considerazione dei riscontri oggettivi che le loro disposizioni avevano trovato negli accertamenti fatti dalla Pasta Zara presso gli spedizionieri, era emerso che la compratrice, dopo aver tenuto un contegno tale da giustificare il sospetto della controparte sulla correttezza dell'adempimento, aveva da ultimo manifestato, nella persona del suo rappresentante Renato Nigro), la volontà di destinare la merce acquistata al Libano, in violazione di una specifica ed essenziale pattuizione contrattuale; che l'inadempimento era di importanza tale da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto per colpa della compratrice, avuto riguardo all'interesse della venditrice al rispetto di tale pattuizione (la Pasta Zara non poteva accettare un turbamento, se non pure la rottura, del suo lungo rapporto d'affari con il venditore in esclusiva per il Libano).

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, la Prime In S.a.s. Resiste con controricorso, illustrato successivamente con memoria, la Pasta Zara S.p.a..

#### Motivi della decisione

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., la ricorrente addebita al giudice d'appello di aver omesso di valutare le risultanze probatorie "secondo il suo pendente apprezzamento", ai fini dell'accertamento della dedotta inadempienza della compratrice dell'obbligo contrattuale di non destinare la merce acquistata ad alcuni mercati mediorientali.

Gli rimprovera, in particolare, di aver tratto il convincimento da colui che rappresentava, all'epoca la società acquirente (il Nigro), avesse, nel corso di una conversazione telefonica, manifestato un'intenzione contraria all'adempimento di siffatto obbligo, dalle testimonianze rese

da tre dipendenti della venditrice, degli stessi apoditticamente affermando l'attendibilità, e di aver attribuito alla compratrice un contegno tale da giustificare il sospetto della venditrice "sulla correttezza dell'adempimento del contratto", senza considerare che un simile sospetto non aveva ciascuna ragione d'essere, dal momento che le Prime In aveva già provveduto al pagamento del prezzo (mediante lettera di credito della B.C.I. ) ed offerto le garanzie richieste per il rimborso dei diritti doganali.

Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 in relazione all'art. 1218 cod. civ.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte di merito considerato che l'obbligazione in relazione alla quale si assumeva essere stata manifestata dalla compratrice una volontà contraria a quella di adempiere, non era stata posta, nell'assetto negoziale dei reciproci interessi, in un rapporto di sinallagmaticità con le obbligazioni a carico della controparte contrattuale, e che il suo inadempimento non poteva, perciò, comportare la risoluzione del contratto.

Addebita al giudice d'appello, in subordine, di aver affermato, senza il conforto di "alcun referente normativo", che la dichiarazione del debitore di non voler adempiere la propria obbligazione costituisce di per sè inadempimento della medesima, e di aver, su tale erronea premessa, fondato la pronuncia di risoluzione, trascurando altresì di tener conto che, avendo nella specie la venditrice omissa di adempiere il proprio obbligo di consegnare la merce, la controparte non avrebbe potuto nè adempiere nè restare inadempiente, perché non ancora messa in condizione di farlo.

Rimprovera a quel giudice, in ulteriore subordine, di non aver considerato che, ancora prima della conversazione telefonica (del 25.6.1984) nel corso della quale il Nigro avrebbe dichiarato di voler rimanere inadempiente all'obbligo assunto, la società venditrice, con telex del 23.6.1984, aveva comunicato che, dato il comportamento fino ad allora tenuto dalla controparte, considerava il contratto risolto per esclusiva colpa della medesima. Non la compratrice, quindi, ma la venditrice, aveva per prima dichiarato di non voler adempiere.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta loro connessione ed interazione, sono infondati.

È stata più volte affermata da questa Corte (cfr. tra le altre, sent. n. 1721 del 1982), e qui si ribadisce, l'esistenza del generale principio della configurabilità, come inadempimento legittimante la domanda e, nel concorso delle altre condizioni di legge, la correlata pronuncia di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, del rifiuto di adempiere inequivocamente manifestato dal debitore, anche prima della scadenza (o della fissazione) del termine per l'adempimento. E mentre non rileva che il rifiuto di adempiere abbia eventualmente proceduto l'esecuzione della prestazione (di dare o di fare) della controparte che avrebbe reso di fatto possibile l'adempimento rifiutato, salvo che non sia stato motivato con specifico riferimento a siffatta situazione (nel qual caso, peraltro, non si potrebbe certo parlare di manifestazione di una volontà ingiustificatamente, e perciò illegittimamente contraria all'adempimento), occorre invece che il rifiuto concerna l'adempimento di un'obbligazione, sia pure ulteriore rispetto a quelle tipicamente derivanti dal contratto, dedotta nel medesimo in un rapporto di corrispettività (sinallagmatico) con l'obbligazione della controparte, ed il cui inadempimento sia rilevante (di "non scarsa importanza") ai sensi dell'art. 1455 c.c.

In prima sintonia con i principi e criteri di diritto sopra esposti - onde risultano prive di fondamento le censure di violazione di norme di legge svolte col secondo motivo - il giudice d'appello, accertato insindacabilmente in fatto, come meglio si dirà più avanti, che la compratrice aveva inequivocamente manifestato la volontà di non adempiere una determinata obbligazione contrattuale (quella di non collocare la pasta acquistata nei mercati mediorientali), ulteriore rispetto a quelle tipiche dell'acquirente, ma assieme ad esse assunta in rapporto di sinallagmaticità con le obbligazioni (tipiche) della controparte contrattuale, per soddisfare uno specifico interesse della medesima (quello di evitare turbative dei consolidati rapporti d'affari intrattenuti con i venditori "in esclusiva" della pasta Zara (negli stari del medio oriente), ha ritenuto l'inadempimento di detta obbligazione direttamente e gravemente lesivo di siffatto interesse (di "non scarsa importanza" ai sensi dell'art. 1455 c.c.), e tale, quindi, da legittimare la richiesta pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita per fatto e colpa della compratrice.

Non maggior fondamento rivestono i rilievi critici svolti col primo motivo.

All'espresso convincimento che la compratrice avesse, con il suo comportamento, giustificato il sospetto della controparte "sulla correttezza dell'adempimento del contratto", e poi inequivocabilmente manifestato la volontà di non adempiere un'obbligazione contrattuale assunta, su richiesta della venditrice, a tutela di un concreto e rilevante interesse di quest'ultima, il giudice d'appello è pervenuto all'esito di un'attenta e compiuta disamina delle risultanze probatorie (v. pagine 6 7 della sentenza impugnata), e, specificamente, della documentazione prodotta, dalla quale emergeva l'ambiguità e/o contraddittorietà delle informazioni fornita alla venditrice, dalla compratrice o dagli spedizionieri da essa incaricati, circa la prevista destinazione della merce acquistata (ora Tripoli del Libano, con la nave Sukim, ora Port Said, con la nave Stenko), e delle testimonianze, pienamente attendibili perché precise, concordanti e non prive di oggettivi riscontri nella documentazione anzidetta, da tre dipendenti della Pasta Zara circa la conversazione telefonica che uno di essi, presenti gli altri due, aveva avuto con il Nigro, e nel corso della quale quest'ultimo aveva fatto presente essere la società acquirente disposta a pagare una percentuale del 2% all'agente in esclusiva della Pasta Zara per il Libano, ove la merce era destinata (in violazione dell'accordo).

A fronte di una simile, organica e complessiva valutazione delle risultanze probatorie, appare del tutto privo di consistenza l'addebito, mosso alla Corte di merito col motivo in esame, di non aver valutato tali risultanze secondo il suo prudente apprezzamento".

Non può sottacersi che la ricostruzione delle vicende contrattuali effettuata dal giudice di appello sulla base di tali risultanze, ha evidenziato l'esistenza di un proposito della compratrice di non adempiere l'obbligazione di cui si discute, fermo, e fermamente perseguito, già da qualche settimana prima della conversazione telefonica (del 25 giugno 1984) con cui tale proposito venne poi esplicitamente comunicato. Il che priva di qualsiasi rilevanza, ai fini dell'individuazione dell'inadempimento colpevole legittimamente la risoluzione, la circostanza fatta invece valere dalla ricorrente, con l'ultima censura del secondo motivo, come idonea ad incidere sul tale individuazione che, due giorni prima dell'anzidetta conversazione telefonica, la soc. Pasta Zara comunicò alla controparte di considerare risolto il contratto per sua colpa a causa del comportamento inadempiente fino ad allora dalla stessa tenuto.

Segue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della resistente, e nella misura liquidata in dispositivo, delle spese di questo giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, le stesse liquidando in complessive L. 2.667.650, di cui L. 2.500.000 per onorari d'avvocato.

Così deciso in Roma il 3.6.1996.